



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 settembre 2008 (24.09)
(OR. en)**

12652/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0023 (COD)**

**CODEC 1051
JEUN 76
EDUC 200
SOC 471
CADREFIN 7**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 1 - 4 settembre 2008)

I. INTRODUZIONE

La relatrice on. Katerina BATZELI (PSE – EL), ha presentato, a nome della commissione per la cultura e l'istruzione, una relazione comprendente 5 emendamenti.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, si sono svolti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione allo scopo di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 2 settembre 2008 la plenaria ha adottato i 5 emendamenti alla proposta di decisione. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 26 settembre 2008, per permettere di meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Programma "Gioventù in azione" (2007-2013) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013 (COM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0056),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 149, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0057/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0274/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del *15 novembre 2006*⁴ ha istituito il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 2 della decisione n. 1719/2006/CE prescrive che le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma diverse da quelle indicate al paragrafo 1 siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 di detta decisione, ossia conformemente alla procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio *del 28 giugno 1999* recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁵.
- (3) Tale redazione della decisione n. 1719/2006/CE dispone in particolare che le decisioni di attribuzione delle sovvenzioni diverse da quelle indicate all'articolo 10, paragrafo 1 di detta decisione siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo.
- (4) Dette decisioni di selezione riguardano principalmente sovvenzioni relative a importi modesti e che non comportano decisioni politiche delicate.
- (5) Le modalità procedurali aggiungono un periodo supplementare di due o tre mesi al processo di attribuzione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei

¹ GUC ||
² GUC ||

³ *Posizione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008.*

⁴ GUL 327 del 24.11.2006, pag. 30.

⁵ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||

beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l'amministrazione del programma senza generare alcun plusvalore considerata la natura delle sovvenzioni accordate.

- (6) *Al fine di permettere un'attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione, è necessario sostituire la procedura consultiva con un obbligo per la Commissione di informare il Parlamento europeo e gli Stati membri senza indugio su qualsiasi misura adottata per attuare la decisione n. 1719/206/CE senza l'assistenza di un comitato.*

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 1719/2006/CE è modificata nel modo seguente:

- L'articolo 9, paragrafo 3, è soppresso.*
- L'articolo 10, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 9 ed il Parlamento europeo su tutte le altre decisioni di selezione prese dalla Commissione per l'attuazione della presente decisione, entro due giorni lavorativi dall'adozione delle decisioni in questione. Queste informazioni includono le descrizioni ed un'analisi delle domande ricevute, una descrizione della procedura di valutazione e di selezione, e l'elenco dei progetti proposti per il finanziamento e dei progetti il cui finanziamento è stato rifiutato."

Articolo 2

*La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto della presente decisione ... **

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

** Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.*